

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 445-C)

## RELAZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE MURMURA)

Comunicata alla Presidenza il 4 novembre 1985

SUL

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifica dell'articolo 16 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, concernente la definizione del numero dei consiglieri regionali

**d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna**

(V. Stampato Camera n. 533)

*approvato in prima deliberazione  
dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 gennaio 1984*

(V. Stampato n. 445)

*dal Senato della Repubblica nella seduta del 26 gennaio 1984*

(V. Stampato Camera n. 533-B)

*approvato in seconda deliberazione dalla Camera dei deputati,  
a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta  
pomeridiana del 7 febbraio 1985*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
l'11 febbraio 1985*



ONOREVOLI SENATORI. — La modifica dell'articolo 16 dello statuto speciale per la Sardegna, intervenendo su una legge costituzionale (26 febbraio 1948, n. 3), deve seguire l'*iter* previsto dalla Costituzione (articolo 138): e, cioè, la doppia « lettura » con due deliberazioni, di ciascuna Camera, l'intervallo minimo di tre mesi tra la prima e la seconda deliberazione, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Al che avendo la Camera dei deputati adempiuto, non resta al Senato che procedere al secondo esame del provvedimento. Va ricordato che esso, d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna, ricalca analoga proposta presentata nella precedente legislatura e intende determinare in modo rigido il numero dei consiglieri regionali,

superando l'attuale disciplina che stabilisce il rapporto di un consigliere per ogni ventimila abitanti. Questo sistema, che ha comportato l'aumento dal 1949 ad oggi dai sessanta iniziali agli attuali ottanta componenti del Consiglio, è difforme da quello vigente in tutte le altre Assemblee legislative nazionali e regionali — tranne il Friuli-Venezia Giulia — e, potendo dar luogo ad Assemblee pletoriche, contrasta con evidenti ragioni di funzionalità della istituzione e con l'impegno per una politica di riforme incisive nel campo delle autonomie.

Per queste considerazioni, la 1<sup>a</sup> Commissione, esaminato nuovamente il testo in parola, ne raccomanda, unanime, all'Assemblea la definitiva approvazione.

MURMURA, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

---

*Articolo unico.*

L'articolo 16 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto e con sistema proporzionale, secondo le norme stabilite con legge regionale ».